COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **RIZ**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Approvato dalle Commissioni riunite I e XIV della Camera e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (1027-*B*) 57

PRESIDENTE 57, 59, 60, 62, 63
CARUSO 61
CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione* 57, 62
D'ANIELLO 60
DE MARIA 61
GUI, *Ministro della sanità* 62, 63
MALAGUGINI 60, 63
VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione* 59, 62
VENTUROLI 59

La seduta comincia alle 9,30.

DEL DUCA, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità *(Approvato dalle Commissioni riunite I e XIV della Camera e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato)* (1027-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità », già approvato dalle Commissioni riunite I e XIV della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1972 e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973.

L'onorevole Cattaneo Petrini Giannina, relatore per la XIV Commissione, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione*. Del disegno di legge al nostro esame abbiamo lungamente parlato, in quanto le prime sedute in materia risalgono a molti anni fa. Comunque, le nostre Commissioni riunite lo hanno approvato il 20 dicembre dello scorso anno, ed ora ci torna dal Senato che vi ha apportato delle modifiche il 23 maggio di quest'anno. Per-

tanto, ritengo non sia il caso oggi di riaprire la discussione sull'intero problema dato che dobbiamo limitare la nostra analisi agli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento, per vedere quanti di essi hanno un valore sostanziale e quanti solo un valore formale, in modo da sollecitare, per quanto possibile, l'approvazione definitiva del provvedimento; anche se dobbiamo esprimere qualche riserva per la mancanza del parere della V Commissione in ordine all'articolo 81.

Secondo il mio punto di vista fra gli emendamenti apportati quello più valido è l'emendamento all'articolo 1, e precisamente al primo comma di tale articolo, che riguarda la definizione della natura dell'Istituto e il tipo della sua dipendenza dal ministro della sanità. Tale dipendenza si poteva ricavare dal contesto della legge; infatti, era già individuato nel ministro della sanità l'autorità che nominava i componenti della commissione amministrativa e della commissione scientifica, che bandiva i concorsi, che nominava i funzionari e che riferiva annualmente al Parlamento sull'attività dell'Istituto. Più controversa, per quanto riguarda questo articolo, è stata la eliminazione del riferimento al servizio sanitario nazionale, che di fatto non esiste ancora, nonostante le promesse di attuare a breve scadenza la riforma sanitaria. Evidentemente questa modifica può essere accolta solo in quanto rimanda il problema al momento dell'approvazione della riforma sanitaria, che dovrà necessariamente concernere anche la regolamentazione dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e Istituto superiore di sanità: anche se la nuova formulazione incide un poco sul nostro desiderio di assicurare all'Istituto una certa autonomia, che ne rendesse più facile anche la gestione scientifica.

Evidentemente spetta allo spirito di collaborazione delle persone dare consistenza e contenuto ai rapporti tra gli enti; sono del parere che nulla diventa democrazia se le persone non sono disposte a fare della democrazia, e nulla diventa dittatura se le stesse persone sono veramente disposte a non fare della dittatura.

Per quanto riguarda l'articolo 2, è stato modificato l'ultimo comma, con l'intento di introdurre una precisazione di carattere contabile in riferimento alla normativa della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Un altro emendamento è stato apportato all'articolo 4, all'ultimo comma, sostituendo le parole: « assegnati all'Istituto » con le altre: « assegnati dall'Istituto ». Ora, trattandosi di esercizio di funzioni di laboratorio ed essendo questi ultimi parte dell'Istituto, era forse più giusta la dizione che noi avevamo adottata; però la dizione scelta dal Senato risulta più vincolante: cioè i compiti che ogni singolo settore riceve, li riceve in quanto essi sono assegnati dall'Istituto nella sua globale autorità. Pertanto penso che anche in questo caso non si sia di fronte ad un emendamento sostanziale.

Quanto alla modifica apportata all'articolo 5, si tratta evidentemente di rimediare ad un errore di stampa.

Gli articoli 6, 10, 47 e 57 (li raggruppo per argomento) sono stati modificati dal Senato nel senso che è stata sostituita la dizione « direttore dei servizi amministrativi e del personale » con quella di « capo » degli stessi servizi; ciò è avvenuto in relazione all'approvazione del decreto sulla dirigenza.

All'articolo 9 il Senato ha soppresso il primo comma, che attribuiva al comitato amministrativo, sentito il parere del comitato scientifico, il compito di proporre al ministro della sanità una terna di nomi fra i quali scegliere il direttore dell'Istituto. Questa modificazione, e quella connessa introdotta all'articolo 34, hanno un contenuto che possiamo definire politico, in quanto nel citato articolo 34 è previsto che l'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del ministro della sanità sentito il parere del comitato scientifico.

Agli articoli 11, 14, 19, 47, 48 e 66 sono state apportate dal Senato solo delle modifiche formali, sulle quali non vi è motivo di intrattenersi.

Agli articoli 29 e 41 è stata introdotta una modifica di grande rilievo, riconducibile alla logica di quanto avviene per i concorsi da esperire in altri settori dell'amministrazione.

Il punto dolente lo incontriamo all'articolo 81, anche se non ritengo che sorgano difficoltà di ordine propriamente economico, in quanto le modifiche riguardano solamente un aggiornamento di ciò che la Camera aveva approvato in relazione a quanto stabilito da provvedimenti successivi alla nostra approvazione circa la contabilità e il riconoscimento di attività fuori bilancio e tariffe relative. Non vedo, quindi, quali problemi possano sorgere, dato che nella nuova formulazione dell'articolo viene mantenuto il carico di 225 milioni sul fondo speciale, mentre viene aggiunta l'indicazione di cifre che porteranno

ad un aumento delle entrate dell'Istituto; mi riferisco alla tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, pari ad un milione di lire.

Non ritengo, quindi, che ci debbano essere preoccupazioni in questo senso; aggiungo che se dovessimo rinviare ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento, ritarderemmo ancora l'adeguamento delle strutture di questo Istituto a carattere nazionale, che tanti meriti ha in campo sanitario, se è vero come è vero che i rappresentanti dello Istituto superiore di sanità sono stati accolti e apprezzati dalla Comunità europea come partecipanti alla formazione della Farmacopea europea.

Con questo ritengo di aver concluso la mia relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Vecchiarelli, relatore per la I Commissione, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione*. Ritengo di dover dire poche parole sia perché il provvedimento per la sua lunga e laboriosa vicenda è ben presente nella mente di tutti i colleghi, sia perché la onorevole Cattaneo Petrini Giannina ha già pregevolmente illustrato le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Devo solo dire che concordo pienamente con la conclusione circa l'opportunità di approvare senza indugio le modifiche del Senato; fermandoci purtroppo all'articolo 81 in quanto siamo in attesa del parere della V Commissione.

Tranne alcune, le modifiche apportate dal Senato sono più che altro formali; anzi direi che la maggior parte di esse testimonia un eccesso di zelo da parte dei colleghi senatori, in quanto a volte essi si sono attardati in una ricerca di purismo linguistico. L'unico articolo che ha subito una modifica di una certa importanza è l'articolo 1, che modifica la natura dell'Istituto nel senso di ristabilirne la dipendenza dal ministro della sanità, pur confermando il provvedimento la piena autonomia per quella che è la funzione preminente dell'Istituto: cioè la ricerca scientifica e l'apporto che ne può derivare per il miglioramento della salute pubblica. Considerando che l'Istituto superiore di sanità espleta dei compiti di vigilanza che attengono allo Stato, si può concludere affermando che l'emendamento in questione, oltre ad essere logico, è anche più esatto dal punto di vista costituzionale.

Quindi esprimo parere favorevole per la modifica all'articolo 1, così come per quelle relative a tutti gli altri articoli, e al tempo stesso raccomando la rapida approvazione del provvedimento che si trascina ormai da troppi anni.

Per quanto riguarda l'articolo 81 c'è da dire che esso non comporta modifiche di spesa, anzi prevede un aumento di entrate attraverso le tasse, la immatricolazione e la brevettabilità dei farmaci.

Concludo riaffermando il mio parere favorevole alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Comunico alle Commissioni riunite che la VI Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere in merito all'articolo 81 del provvedimento oggi al nostro esame; pertanto tale articolo non potrà essere posto in votazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VENTUROLI. Desidero intervenire brevemente nel dibattito solo per associarmi alle considerazioni che hanno espresso i due relatori in merito al provvedimento in discussione. Siamo di fronte ad un disegno di legge che si trascina ormai da vari anni e che finalmente sembra approdato ad una conclusione sostanzialmente positiva. Se volessimo addentrarci in un esame analitico dei particolari che sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento, dovremmo soffermarci essenzialmente sull'articolo 1, che modifica di molto l'impostazione originaria che le nostre Commissioni si erano sforzate di dare a questo Istituto: non solo per renderne autentica l'autonomia di ordine scientifico, ma anche per ottenerne una collocazione che sfuggisse in sostanza ai vincoli, alle pastoie della burocrazia che si sono sin qui manifestate, e che hanno costituito un limite fortissimo anche all'espansione e al rafforzamento qualitativo dell'Istituto. Soprattutto bisogna tenere conto che il problema, così come era stato impostato, prefigurava già la collocazione futura che si sarebbe ottenuta qualora si fosse giunti all'approvazione della riforma sanitaria.

Non vi è dubbio che, entrando di nuovo nel merito di questi argomenti ed apportando degli emendamenti ulteriori, si aprirebbe la via alla possibilità di altre modifiche che potrebbero introdursi su altri punti che al Se-

nato non sono stati colti e che noi stessi abbiamo ritenuto di secondaria importanza rispetto al provvedimento nel suo complesso.

Quindi, a nostro giudizio la linea di condotta da seguire è quella di prendere atto di questa situazione e di passare senza ulteriori indugi all'approvazione del provvedimento in discussione. È vero che rimane aperta la questione relativa all'articolo 81, il che costituisce una sorpresa per tutti in quanto si era auspicato che anche gli atti formali indispensabili, come il parere della V Commissione sulla modifica all'articolo 81, potessero espletarsi in tempo, dandoci così la garanzia di poter concludere nel corso di questa seduta i nostri lavori.

Su questo punto desidero sottoporre all'attenzione della Presidenza della Commissione un parere personale: trattandosi, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina, di un provvedimento che, sostanzialmente, più che introdurre modifiche di spesa, consente un aumento di entrate, non vi è dubbio che il giudizio della Commissione bilancio sarà favorevole. Del resto per quanto concerne il parere della VI Commissione abbiamo visto che è stato positivo; quindi mi domando se non sia possibile, qualora in giornata si riuscisse ad ottenere il parere della Commissione bilancio, dare un giudizio di merito per quanto concerne l'articolo 81 con una sospensiva. Credo che ci siano dei precedenti al riguardo, pertanto non andremmo contro la prassi.

MALAGUGINI. Signor Presidente, ho chiesto la parola soltanto per fare un richiamo al regolamento. A mio avviso, il parere della Commissione bilancio sull'articolo 81 non è necessario; infatti, l'articolo 93, secondo comma, del regolamento della Camera dei deputati stabilisce che debbono essere inviati alla Commissione bilancio per il parere progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate. Alla stessa stregua anche l'articolo 86 del regolamento al terzo comma precisa che i nuovi articoli aggiuntivi o gli emendamenti che comportino maggiori spese o diminuzione di entrate debbono essere trasmessi alla Commissione bilancio.

Nel caso specifico dell'articolo 81 del provvedimento che stiamo esaminando, il testo modificato dal Senato non comporta né maggiori spese, né diminuzione di entrate; anzi, con la nuova formulazione, sono previste delle maggiori entrate. Infine la copertura, di cui al penultimo comma, è rimasta assolutamente identica. Mi sembra, quindi, che questo parere non sia né richiesto né necessario, e che pertanto le Commissioni riunite possano procedere all'approvazione dell'intero testo della legge, compreso l'articolo 81.

PRESIDENTE. In ordine alla questione regolamentare, mi permetto di ricordare che l'articolo 93, al primo comma, fa esplicito riferimento all'articolo 73 nel quale è stabilito che se il Presidente della Camera lo ritiene utile, può richiedere il parere di un'altra Commissione, prima che il progetto venga approvato. La prassi è stata sempre quella di attenersi all'orientamento espresso dal Presidente della Camera; non mi sento pertanto di far procedere all'approvazione di questo provvedimento senza il parere della Commissione bilancio.

Naturalmente, se l'onorevole Malagugini insiste sulla questione da lui sollevata, non posso che rinviare il prosieguo dell'esame degli articoli e rimettere la decisione, in base all'articolo 72, alla Presidenza della Camera.

MALAGUGINI. No, assolutamente, signor Presidente. Non intendo sollevare una questione formale anche per non ritardare ulteriormente l'*iter* di questo provvedimento.

D'ANIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha un lungo *iter* e che ci perviene dal Senato modificato con emendamenti che, in sostanza, non ne variano il senso. Il provvedimento, indubbiamente, presenta delle deficienze sia sul piano della struttura dell'Istituto sia per quanto riguarda la normativa e l'assetto del personale.

Per quanto riguarda il piano strutturale, basterà rilevare che di fronte ai compiti amplissimi e di alta responsabilità attribuiti all'Istituto dall'articolo 1, non viene configurata una correlazione precisa tra l'Istituto e gli altri enti, con i quali, inevitabilmente, l'attività dell'Istituto dovrà interferire. Per esempio, si dice che di sua iniziativa l'Istituto potrà dar vita ad un'indagine sull'ambiente, mentre non si fa alcun accenno ai rapporti che l'Istituto stesso in tal caso dovrà intrattenere, per esempio, con la regione: tutto questo, creerà delle difficoltà.

Per quanto concerne la strutturazione interna, bisogna riconoscere in essa un orientamento corporativo; nel comitato amministrativo dell'Istituto, infatti, non figurano i rappresentanti di istituti ed enti importanti ed

in particolare delle regioni. Vi sono rappresentanti di altre amministrazioni e di associazioni, ma la maggioranza rimane una maggioranza interna. Se esaminiamo poi la responsabilità attribuita ai vari dirigenti, giungiamo alla conclusione che essa è diretta e completa solo per quanto concerne il direttore dell'Istituto.

Circa la parte relativa alla contabilità, trattata negli articoli che vanno dal 19 al 23, essa poteva essere oggetto di regolamento. Per la parte normativa e del personale (articoli 34, 35 e 37) vediamo che si va ad intaccare il principio dell'equo trattamento economico e giuridico, anche in rapporto alle nuove disposizioni di legge.

Ho parlato con qualche dipendente dell'Istituto, e mi è stato riferito che 77 impiegati di gruppo A subirebbero addirittura, sotto certi aspetti, un regresso, dato il tipo di normativa concernente i direttori di reparto e di laboratorio. Può quindi accadere che un dipendente con qualifica inferiore possa andare ad occupare un posto dirigenziale, avendo alle dipendenze un suo collega con qualifica superiore.

Per quanto concerne la carriera di gruppo C possiamo osservare questo: mentre per i tecnici l'avanzamento richiede un certo numero di anni, per gli amministrativi lo stesso avanzamento richiede un periodo più breve.

Ci sarebbero osservazioni da fare su tanti altri problemi, tant'è che la mia parte politica si propone, a breve scadenza, di presentare una proposta di legge che modifichi l'attuale provvedimento. Comunque, per le ragioni esposte dagli onorevoli relatori e anche per non deludere le attese non di ordine sindacale ma di ordine funzionale-operativo, come ha giustamente detto la onorevole Cattaneo Petrini Giannina, anche il gruppo repubblicano è d'accordo perché si proceda al più presto ad approvare il provvedimento ora in discussione, restando ben chiara la nostra riserva sulla sua strutturazione.

DE MARIA. Anch'io esprimo l'auspicio formulato dal collega D'Aniello di passare sollecitamente all'approvazione di questo provvedimento. Soprattutto i colleghi più anziani ricordano quanto il cammino di questo disegno di legge sia stato travagliato.

Se devo essere sincero, avrei rinviato il disegno di legge al nostro esame al momento dell'approvazione della riforma sanitaria.

Inoltre sarebbe stato necessario chiarire se all'Istituto spetta una funzione di controllo sul mondo sanitario, oppure se deve essere un istituto di ricerca sia pure ad altissimo livello. A mio parere la ricerca deve essere svolta nell'ambito universitario, e anche se la si vuole affidare all'Istituto, quest'ultimo dovrebbe essere dotato di istituti specializzati; quindi l'Istituto dovrebbe diventare il controllore della salute pubblica. Comunque ormai è troppo tardi, in quanto la riforma sanitaria ancora non si sa quando sarà approvata, mentre l'Istituto superiore di sanità ha urgente bisogno di essere riformato.

Come giustamente ha ricordato il collega D'Aniello, le difficoltà che rimangono da superare sono ancora molte: tra queste la interferenza dell'Istituto rispetto ad altri organi, per esempio le regioni, che non è definita chiaramente, il problema della ricerca, ed altre ancora.

Per concludere, pur ribadendo la riserva già espressa, cioè che sarebbe stato meglio rinviare il provvedimento in concomitanza con la riforma sanitaria, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, al fine di togliere l'Istituto superiore di sanità dallo stato comatoso in cui si trova ormai da anni, e dargli quindi piena vitalità.

CARUSO. Secondo il gruppo comunista le modifiche apportate dal Senato peggiorano il testo del disegno di legge, già gravemente carente anche per alcune ragioni già espresse dai colleghi De Maria e D'Aniello.

Volevo far rilevare soltanto che tra le modifiche all'articolo 1 non c'è soltanto l'eliminazione del riferimento al servizio sanitario nazionale, ma anche la riaffermazione della dipendenza diretta dell'Istituto dal ministro della sanità che sembrerebbe in contrasto con la ribadita autonomia dell'Istituto stesso. Qui si parla – come diceva l'onorevole De Maria – di un organo di controllo tecnico-scientifico dello Stato, dimenticando che l'articolo 32 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela la salute del cittadino.

Il tentativo che si era operato era quello di responsabilizzare l'Istituto per certi tipi di accertamenti; infatti l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera così recitava: « Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera *c*) l'Istituto provvede di pro-

pria iniziativa; il direttore dell'Istituto è tenuto a comunicare al ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite », e la lettera *c*) prevede che l'Istituto debba compiere accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro. Viceversa l'ultimo comma è stato soppresso.

Questa modifica sta a significare che l'Istituto superiore di sanità non ha poteri di iniziativa, pertanto diventa un istituto di consulenza e non ha quei poteri di intervento diretto che gli vengono attribuiti in questo settore dal ministro.

Evidentemente lo sforzo operato al Senato, e in prima persona dal ministro della sanità dell'epoca, è stato di ridurre le funzioni dell'Istituto e questa tendenza si riscontra proprio in queste modifiche, così come nelle modifiche all'articolo 34.

Per quanto riguarda questo ultimo articolo, si verifica lo strano fatto che mentre il direttore, nel testo da noi approvato, veniva nominato su proposta del comitato amministrativo presieduto dal ministro della sanità, nel nuovo testo è previsto che il comitato amministrativo non venga nemmeno sentito.

Tuttavia, pur riconfermando le riserve espresse, non ci opponiamo all'approvazione di questo provvedimento anche perché, come ha giustamente detto il collega De Maria, l'Istituto superiore di sanità ha bisogno di uscire dallo stato comatoso in cui si trova da troppi anni, per riprendere il proprio lavoro con serenità.

Non è esatto che ci sono dipendenti che vengono danneggiati; al contrario, tutti i dipendenti dell'Istituto trarranno vantaggio dall'approvazione di questo provvedimento, che indubbiamente introduce una innovazione rispetto alla tradizione, in quanto la carriera non è più affidata all'anzianità, ma al merito, sia pure in base ad un giudizio collegiale espresso da organi interni all'Istituto.

Per quanto riguarda il problema relativo all'articolo 81, condivido il punto di vista del collega Venturoli di approvare subito, sia pure con riserva, il provvedimento nel suo complesso in quanto la nuova formulazione dell'articolo 81 non implica modificazioni di spesa per lo Stato, ma al contrario ipotizza maggiori entrate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore per la XIV Commissione*. Penso di non dovermi dilungare. Desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e che hanno espresso, almeno in linea di principio, il loro assenso a questo provvedimento. Voglio soltanto dire all'onorevole D'Aniello che capisco perfettamente la sua preoccupazione in merito alla rappresentanza delle regioni negli organi dell'Istituto; però, un accenno a questa partecipazione è contenuto nell'articolo 7, punto *d*). Sono d'accordo sul fatto che questa rappresentanza non è numerosa, ma dobbiamo tener presente che quando procedemmo al varo di questo provvedimento, le amministrazioni regionali non funzionavano ancora appieno in questo settore di loro competenza.

Ritengo di poter chiudere questo mio intervento chiedendo ai colleghi di procedere all'esame degli articoli modificati dal Senato e di vedere se sia possibile superare l'ostacolo rappresentato dalla mancanza del parere della Commissione bilancio in merito all'articolo 81, non dimenticando che su di esso si è già espressa favorevolmente la VI Commissione.

VECCHIARELLI, *Relatore per la I Commissione*. Mi associo alle considerazioni fatte dalla collega Cattaneo Petrini Giannina.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole ministro, essendo presente nella sua veste di rappresentante del Governo il collega Nucci, che ha fatto parte della nostra Commissione, desidero esprimergli le nostre felicitazioni e ringraziarlo per l'attività seria e proficua che ha sempre dedicato ai nostri lavori, essendo stato egli uno dei membri più attivi della nostra Commissione e un relatore sempre preparato e cosciente.

GUI, *Ministro della sanità*. Prima di dire qualcosa in merito alla discussione sul provvedimento al nostro esame, desidero anch'io rivolgere un saluto alle due Commissioni riunite, anche se l'ambito di competenza del ministro della sanità è naturalmente quello della Commissione relativa. Sono anche lieto che il mio primo intervento come ministro della sanità avvenga in occasione della discussione di un provvedimento molto importante che riguarda un Istituto con una lunga tradizione scientifica molto apprezzata.

Per la verità, questo Governo eredita questo provvedimento dal precedente Governo, e lo eredita a tal punto di elaborazione, dopo

cioè una approvazione della Camera e del Senato, che ha ormai ben poco da dire. Desidero soltanto sottolineare come si sia tutti consapevoli del fatto che il provvedimento è il frutto di una lunga elaborazione e discussione che si è sviluppata, sia alla Camera che al Senato, nel corso di due legislature, e come quindi sia opportuno concludere questa fase di attesa, in modo da dare all'Istituto una ristrutturazione adeguata. La lunga discussione è derivata non soltanto dalla difficoltà intrinseca della materia, ma anche dal complesso carattere che l'Istituto superiore di sanità ha: istituto di ricerca scientifica e istituto di controllo, con competenze che non sempre sono facili da delimitare nei confronti di altri istituti.

Tutto ciò spiega, come ho detto, la lunghezza del dibattito e sottolinea l'urgenza di arrivare al più presto alla conclusione.

Nel corso della discussione di questa mattina sono emersi dei punti di perplessità, ma, da quanto ho potuto capire, si riferiscono a degli articoli che sono ormai non più modificabili; anche il Governo potrebbe avere delle perplessità su alcune questioni particolari, ma anch'esse rientrano in articoli ormai approvati. Per quanto concerne gli emendamenti introdotti dal Senato, esprimo il parere favorevole del Governo alla loro approvazione, secondo l'orientamento generale che è risultato, sia pure con motivazioni diverse, dal corso della discussione, ed esprimo anche il parere favorevole del Governo sull'intero provvedimento.

Sulla questione inerente all'articolo 81 non ritengo di dover intervenire.

MALAGUGINI. Ma sul merito?

GUI, *Ministro della sanità*. Ho già detto di essere favorevole a tutti gli emendamenti approvati dal Senato. Sul problema regolamentare non interferisco; ritengo che esso possa essere risolto.

Per quanto concerne la valutazione complessiva, mi auguro che l'approvazione di questo provvedimento segni la conclusione di una lunga fase di attesa e contribuisca alla ripresa dell'attività scientifica propria dell'Istituto nonché alla ripresa di quell'attività di controllo che esso esercita alle dipendenze del Ministero della sanità: funzioni, queste due, entrambe rilevantissime al servizio dell'intero popolo italiano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

ART. 1.

(*Natura e funzioni*)

L'Istituto superiore di sanità è l'organo tecnico-scientifico, dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica, del servizio sanitario nazionale, che a sua volta è diretto dal Ministero della sanità.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standards* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui tempi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguar-

danti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera *c*) l'Istituto provvede di propria iniziativa; il direttore dell'Istituto è tenuto a comunicare al ministro della sanità i risultati delle indagini eseguite.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

ART. 1.

(*Natura e funzioni*)

L'Istituto superiore di sanità dipende dal ministro della sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standards* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui tempi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite II e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca*)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio,

può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(*Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca*)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 non è stato modificato dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 4.

(*Ripartizione dell'Istituto - Laboratori*)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del ministro della sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della presente legge.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 4.

(*Ripartizione dell'Istituto - Laboratori*)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con

decreto del ministro della sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 62 della presente legge.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(*Servizi generali*)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi del personale;
2) biblioteca;
3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 62.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(*Servizi generali*)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi e del personale;
2) biblioteca;
3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 62.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

ART. 6.

(*Organi collegiali ed individuali*)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;
i direttori di laboratorio;
il direttore dei servizi amministrativi e del personale;
il direttore della biblioteca;
i direttori dei servizi tecnici;
i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

ART. 6.

(*Organi collegiali ed individuali*)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;
i direttori di laboratorio;
il capo dei servizi amministrativi e del personale;
il direttore della biblioteca;
i direttori dei servizi tecnici;
i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

Presso l'Istituto è istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: funzioni*)

Il comitato amministrativo:

1) sentito il parere del comitato scientifico propone al ministro della sanità una terna di persone tra quelle indicate dal successivo articolo 34, per la nomina a direttore dell'Istituto, entro un mese dalla vacanza del posto;

2) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagl articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

3) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della sanità;

4) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

5) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il minstro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

6) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: funzioni*)

Il comitato amministrativo:

1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagl articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

3) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il minstro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

5) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal

direttore dei servizi amministrativi e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte;

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio, esperti anche esterni.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte;

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(*Consiglio di laboratorio*)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) alla assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discussi e approvati in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano, con parere consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno una volta ogni bimestre, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(*Consiglio di laboratorio*)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti carriere tecniche: dirigenti di ricerca e ricercatori; assistenti e segretari tecnici; aiutanti tecnici; ausiliari tecnici.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) all'assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio secondo le norme previste dal regolamento interno di cui all'articolo 62;

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 35, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 37.

Alle riunioni in cui vengono discusse ed approvate in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano senza diritto di voto tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto, una volta ogni bimestre.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 12 non è stato modificato dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(*Comitato scientifico*)

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del ministro della sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al comitato amministrativo in ordine alle questioni di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1);

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

(*Comitato scientifico*)

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del ministro della sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre ann dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'ar ticolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al ministro della sanità in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al ministro della sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa del-

'Istituto, informandone preventivamente il ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei imiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al ministro della sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presiden- e della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al ministro della sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nel-'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al ministro della sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al ministro della sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al ministro della sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e propone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 15 al 18 non sono stati modificati dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

TITOLO IV

ATTIVITÀ CONTRATTUALE — PROGETTI — PROGRAMMA

ART. 19.

(*Contratti*)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto corso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma

sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o di prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente le lire cinque milioni.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

TITOLO IV

ATTIVITÀ CONTRATTUALE — PROGETTI — PROGRAMMA

ART. 19.

(*Contratti*)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cinquecento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto corso, ed a lire duecentocinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire duecentocinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, e a lire cento milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire cinque milioni.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire cinquanta milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire dieci milioni e non eccedenti lire cinquanta milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 20 al 28 non sono stati modificati dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(*Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento*)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal consiglio di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

(*Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento*)

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal direttore di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 30 al 33 non sono stati modificati dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del ministro della sanità in conformità di quanto disposto all'articolo 9, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento.

Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, nella carriera dei dirigenti di ricerca anche in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso l'università o istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 34.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del ministro della sanità sentito il parere del comitato scientifico, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 31, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al venti per cento dello stipendio riferito alla quinta classe di stipendio di dirigente di ricerca.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 35 al 40 non sono stati modificati dal Senato.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 41 nel seguente testo:

ART. 41.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;
segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un primo ricercatore.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un colloquio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 40.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 41.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico;
segretario tecnico capo.

La nomina in prova a segretario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili, escluso il sesto riservato ai sensi del quinto comma, mediante concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a segretario tecnico in prova, è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un direttore di reparto o di servizio e da un primo ricercatore.

Al termine del periodo di prova il consiglio di laboratorio esprime un giudizio tecnico attitudinale basato sulle qualità del servizio prestato.

Il sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico è messo a concorso fra gli appartenenti alla carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto che abbiano almeno la quarta classe di stipendio, se provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o con almeno cinque anni di permanenza complessivamente nelle classi di stipendio quarta e quinta della carriera suddetta, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma sono assegnati alla quarta classe di stipendio della qualifica di segretario tecnico.

L'esame del concorso di cui al precedente comma consiste in due prove scritte ed un collqouio a carattere prevalentemente pratico tendenti ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere tecnico.

La commissione giudicatrice per il concorso di cui al comma quinto è composta nel modo previsto per la nomina in prova a segretario tecnico.

Per la promozione a segretario tecnico capo si osservano le norme di cui al comma nono dell'articolo 40.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 42 al 46 non sono stati modificati. Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 47 nel seguente testo:

ART. 47.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore dei servizi amministrativi e del personale;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici, dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera *a*) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera *h*) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera *i*) dal direttore dei servizi amministrativi e del personale.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 47.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio, i direttori di reparto ed i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto;

b) per i ricercatori dei laboratori dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e primo dirigente, dal capo dei servizi amministrativi e del personale;

d) per gli impiegati della biblioteca, dal direttore della biblioteca;

e) per gli impiegati dei servizi tecnici, dal rispettivo direttore del servizio;

f) per gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal direttore del laboratorio o servizio tecnico presso il quale prestano servizio;

g) per gli impiegati appartenenti alle segreterie di laboratorio, dal rispettivo direttore di laboratorio;

h) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto;

i) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi e del personale, dal rispettivo capo servizio.

Il giudizio complessivo per il personale di cui alla lettera *a*) è espresso dal comitato amministrativo; per il personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) è espresso dal direttore dell'Istituto; per quello di cui alla lettera *h*) dal direttore di laboratorio e per quello di cui alla lettera *i*) dal direttore dei servizi amministrativi e del personale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 48 nel seseguente testo:

ART. 48.

(*Irrogazione della censura*)

La censura è inflitta dal direttore di laboratorio o di servizio.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 48.

(*Irrogazione della censura*)

La censura è inflitta, previa contestazione d'addebito, dal direttore di laboratorio o di servizio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 49 al 56 non sono stati modificati.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 57 nel seguente testo:

ART. 57.

(*Lavoro straordinario*)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del direttore dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili *pro capite*.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 57.

(*Lavoro straordinario*)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili *pro capite*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 58 al 65 non sono stati modificati.

Le Commissioni riunite I e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 66 nel seguente testo:

ART. 66.

(*Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori*)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi com-

mi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratori sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotte di due anni.

Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianità complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore. Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianità complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387).

Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato.

Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera prevista dalla tabella *B*) quadro I lettera *b*).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

La XII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 66.

(*Inquadramento dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori*)

Nella carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori sono inquadrati, anche in soprannumero, nei modi indicati dai successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica.

L'attuale direttore dell'Istituto e gli attuali capi di laboratorio sono inquadrati nella qualifica di dirigente di ricerca alla quarta classe di stipendio conservando l'anzianità maturata nelle due predette qualifiche ridotta di due anni.

Gli attuali dirigenti superiori sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 564) conservando l'anzianità complessiva di primo ricercatore e di dirigente superiore. Gli attuali primi dirigenti alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di primo ricercatore alla prima classe di stipendio (parametro 443) conservando l'anzianità complessiva di ricercatore con parametro 426 e di primo dirigente. Gli attuali primi dirigenti alla prima classe di stipendio, gli impiegati delle carriere direttive tecniche inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, ed i direttori di divisione aggiunti sono inquadrati nella qualifica di ricercatore alla terza classe di stipendio (parametro 387).

Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico omnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento, è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i

successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato.

Al personale che gode dell'assegno personale indicato al comma precedente, si applica la disciplina prevista dagli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio secondo la progressione di carriera prevista dalla tabella *B*) quadro I lettera *b*).

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali e delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari parametro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 67 all'80 non sono stati modificati.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 81, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO